

**Filse**

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

Linee Guida Antiriciclaggio-Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili

Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo- Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	21/12/2023	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	XXXXXXXX
		FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO:	
REDATTA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Settore Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'impresa)		
	Paolo Cenedesi (Responsabile Settore Amministrazione, finanza e patrimonio)		
VERIFICATA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Area Legale e Governance di Gruppo – Vice Direttore Generale)		
	Ugo Ballerini (Direttore Generale)		

	Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

INDICE

1.	1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	2.RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE.....	3
3.	3.ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4.	3.1 Acronimi	4
5.	3.2 Definizioni.....	4
6.	4.ITER PROCEDURALE	5
7.	4.1 Premesse	5
8.	4.2 Soggetti responsabili.....	6
9.	4.2.1 Principali Settori coinvolti	6
10.	4.2.2 Responsabile del procedimento delle attività connesse all'acquisto ed alla vendita di aree ed immobili	6
11.	4.2.3 Gestore	6
12.	4.3 Indicatori di anomalia	7
13.	4.4 Rilevazione di operazione sospetta in sede di espletamento delle attività connesse all'acquisto ed alla vendita di aree ed immobili Indicatori di anomalia	8
14.	4.5 Trasmissione di operazione sospetta al Gestore.....	9
15.	4.6 Comunicazione di operazione sospetta alla Uif.....	9

 Filse Finanziaria ligure per lo sviluppo economico	Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a FI.L.S.E nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di

	Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

3.1 ACRONIMI

Acronimo	Definizione
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
FI.L.S.E.	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
PEC	Posta Elettronica Certificata

3.2 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Procedimento amministrativo	Sequenza di atti, interni o esterni, tra loro coordinati e preordinati all’emanazione di un provvedimento finale di competenza di FI.L.S.E.
Responsabile del procedimento	Soggetto cui è affidata la responsabilità del procedimento amministrativo.
Responsabile di Settore	Persona cui fanno capo le attività del Settore.
Gestore delle comunicazioni antiriciclaggio	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.
Riciclaggio	Ai sensi dell’art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s’intende: <ul style="list-style-type: none"> a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni

	Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

Termine/espressione	Significato
	<p>medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</p> <p>b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</p> <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	<p>Ai sensi dell'art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.</p>
UIF	<p>Ai sensi dell'art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".</p>

4. ITER PROCEDURALE

4.1 PREMESSA

L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);
- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del

	Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

terrorismo (comma 4);

- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di FI.L.S.E. finalizzata all'acquisto e alla vendita di aree ed immobili, ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di espletamento delle attività connesse all'acquisto ed alla vendita di aree ed immobili;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

4.2.1 Principali Settori coinvolti

Nel seguito si riportano i principali Settori aziendali coinvolti e le relative responsabilità:

- Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'Impresa: svolge le attività relative alla gestione delle procedure di acquisto e di vendita;

4.2.2 Responsabile del procedimento delle attività connesse all'acquisto ed alla vendita di aree ed immobili.

Il Responsabile, nello svolgimento della propria attività, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

Qualora sia stata riscontrata la presenza di cinque indicatori di anomalia sugli otto selezionati di cui alla tabella del successivo paragrafo 4.3, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il Responsabile provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.2.3 Gestore

Il Gestore – nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabile del procedimento;
- Valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti con il supporto di un analista esterno:
 - in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta;
 - in caso di valutazione positiva, provvede all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E., con cadenza semestrale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

4.3 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.
- La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività: Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio.

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento all'attività svolta per l'espletamento delle attività delle attività connesse all'acquisto ed alla vendita di aree ed immobili.

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal Responsabile del procedimento nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame.

N.	Indicatore di anomalia
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ¹ ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi

¹ Vedasi *Elenco paesi a rischio di cui all'Allegato 2*

	Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

3	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difforni da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio
4	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
5	Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale
6	Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company
7	Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate
8	Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto

4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACQUISTO ED ALLA VENDITA DI AREE ED IMMOBILI

Durante l'attività finalizzata all'acquisto e alla vendita di aree ed immobili, effettuata attraverso l'indizione di procedure pubbliche, il Responsabile del procedimento, valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, utilizzando il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia in sede di espletamento delle attività connesse all'acquisto ed alla vendita di aree ed immobili (Allegato 3).

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di cinque indicatori di anomalia sugli otto selezionati, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il Responsabile del procedimento provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

	Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

4.5 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui ai precedenti paragrafi 4.4, il Responsabile del procedimento, in accordo con il Responsabile di Settore, provvedono a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta ed a inviarlo al Gestore.

A riguardo viene creata apposita cartella, con accesso riservato, a seconda del settore interessato, al Responsabile del procedimento, in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone sia la simultanea presenza di quattro indicatori sui sette selezionati, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Ai fine dell'invio al Gestore della comunicazione è sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati al Gestore tramite posta elettronica con e-mail ordinaria all'indirizzo antiriciclaggio@filse.it.

4.6 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, con il supporto di un analista esterno, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dal Responsabile del procedimento e:

- in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;
- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza semestrale, renderà noto al Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

 <p>Filse Finanziaria ligure per lo sviluppo economico</p>	<p>Acquisto ed Alienazione di Aree ed Immobili</p>	<p>Linee Guida Data ultimo aggiornamento:</p>
---	--	---

comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti, come pure il Gestore ed il suo Gruppo di supporto sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

E' fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.



Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo- Acquisizione di lavori, forniture e servizi

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	21/12/2023	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	XXXXXXXX
		FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO:	
REDATTA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Settore Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'impresa)		
	Paolo Cenedesi (Responsabile Settore Amministrazione, finanza e patrimonio)		
VERIFICATA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Area Legale e Governance di Gruppo – Vice Direttore Generale)		
	Ugo Ballerini (Direttore Generale)		

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: XXXXX
--	--	---

INDICE

1.	1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	2.RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE.....	3
3.	3.ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4.	3.1 Acronimi	4
5.	3.2 Definizioni	4
6.	4.ITER PROCEDURALE	6
7.	4.1 Premesse	6
8.	4.2 Soggetti responsabili.....	6
9.	4.2.1 .RUP	6
10.	4.2.2 Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori.....	7
11.	4.2.3 .Gestore.....	7
12.	4.3 Indicatori di anomalia	7
13.	4.4 Rilevazione di operazione sospetta in sede di affidamento del contratto	11
14.	4.5 Rilevazione di operazione sospetta in sede di esecuzione del contratto.....	11
15.	4.6 Rilevazione di operazione sospetta in sede di liquidazione delle fatture.....	11
16.	4.7 Trasmissione di operazione sospetta al Gestore.....	12
17.	4.8 Comunicazione di operazione sospetta alla Uif.....	12

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: xxxxx
---	--	--

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a FI.L.S.E nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: XXXXX
---	--	---

dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

3.1 ACRONIMI

Acronimo	Definizione
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
F.I.L.S.E.	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
PEC	Posta Elettronica Certificata

3.2 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Affidamento o Appalto	Contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
Affidamento diretto	L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
Determina	Atto contenente (in modo semplificato per gli affidamenti diretti) l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ove richiesti.
RUP	Responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura di affidamento
Referente preposto alle verifiche	Risorsa del Settore Amministrazione preposta all'espletamento delle verifiche Le verifiche dell'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice Appalti per l'affidamento dei contratti e al pagamento delle fatture.
Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori	Persona che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto
Gestore delle comunicazioni	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: xxxxx
---	--	--

Termine/espressione	Significato
antiriciclaggio	Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018 .
Riciclaggio	<p>Ai sensi dell'art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione. <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	Ai sensi dell'art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
UIF	Ai sensi dell'art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: xxxxx
---	--	--

Termine/espressione	Significato
	Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

4. ITER PROCEDURALE

4.1 PREMESSA

L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);
- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 4);
- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di FI.L.S.E. per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi tramite l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici, ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di affidamento del contratto;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di esecuzione del contratto;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di liquidazione delle fatture;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

4.2.1 RUP

Il RUP, con l'assistenza del Referente proposto alle verifiche del Settore Amministrazione per quanto di sua competenza, nello svolgimento della propria attività finalizzata all'affidamento di contratti pubblici, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'affidamento in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

Qualora sia stata riscontrata la presenza simultanea dei tre indicatori di anomalia selezionati (nei casi di affidamento per contratti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000) o di quattro indicatori di anomalia sui sette selezionati (nei casi di affidamento per contratti di servizi e forniture di

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: xxxxx
---	--	--

importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 140.000 e di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 500.000), di cui alla tabella del successivo paragrafo 4.3, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il RUP provvede, in accordo con il Responsabile di Settore qualora soggetto differente, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.2.2 Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori

Il Direttore dell'esecuzione del contratto/ Direttore dei lavori nello svolgimento della propria attività di esecuzione del contratto e di liquidazione delle fatture, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'affidamento in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

Qualora sia stata riscontrata la presenza di tre indicatori di anomalia sui quattro selezionati relativamente alla fase di esecuzione del contratto e a quella di liquidazione delle fatture, di cui alla tabella del successivo paragrafo 4.3, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori provvede, in accordo con il RUP e con il Responsabile di Settore qualora soggetto differente, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.2.3 Gestore

Il Gestore – nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori;
- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti con il supporto di un analista esterno:
 - in caso di valutazione negativa, archiviare la comunicazione ricevuta;
 - in caso di valutazione positiva, provvedere all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.S.E., con cadenza semestrale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

4.3 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio.

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento all'attività svolta per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi tramite l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici.

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal RUP nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame, in fase di scelta dell'operatore economico e di acquisizione delle autodichiarazioni su requisiti di partecipazione nei casi di affidamento per contratti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.

N.	Indicatore di anomalia
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
3	Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal RUP nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame in fase di scelta dell'operatore economico e di verifica sui requisiti di partecipazione, nei casi di affidamento per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 140.000 e di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 500.000.

N.	Indicatore di anomalia
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: xxxxx
---	--	--

2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
4	Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione
5	Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi
6	Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate
7	Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame, in sede di esecuzione del contratto.

N.	Indicatore di anomalia
1	Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: XXXXX
---	--	---

2	Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione
3	Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società
4	Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame, in sede di liquidazione delle fatture.

N.	Indicatore di anomalia
1	Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
4	Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: xxxxxx
---	--	---

4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Durante l'attività di affidamento del contratto Il RUP valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, utilizzando il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia in fase di scelta dell'operatore economico e acquisizione delle autodichiarazioni e/o verifica dei requisiti (Allegato 2).

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea dei tre indicatori di anomalia selezionati (nei casi di affidamento per contratti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000) o di quattro indicatori di anomalia sui sette selezionati (nei casi di affidamento per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 140.000 e di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a Euro 500.000), ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il RUP provvede, in accordo con il Responsabile di Settore qualora soggetto differente, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.5 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Durante la fase di esecuzione del contratto, qualora pervengano richieste di modifica dello stesso o inerenti la natura giuridica dell'operatore economico, Il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, utilizzando il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia in sede esecuzione del contratto (Allegato 3).

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di tre indicatori di anomalia sui quattro selezionati, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, Il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori provvede, in accordo con il RUP e con il Responsabile di Settore qualora soggetto differente, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.6 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE

Durante la fase di liquidazione delle fatture, Il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, utilizzando il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia in sede esecuzione di liquidazione delle fatture (Allegato 4)

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di tre indicatori di anomalia sui quattro selezionati, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, Il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori provvede, in accordo con il RUP e con il Responsabile di Settore qualora soggetto differente, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.7 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, il RUP ed Il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori del procedimento, provvedono a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta ed a inviarlo al Gestore.

A riguardo viene creata apposita cartella, con accesso riservato al RUP ed al Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori, in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: xxxxx
---	--	--

documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone sia la simultanea presenza del numero di indicatori di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Ai fine dell'invio al Gestore della comunicazione è sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati al Gestore tramite posta elettronica con e-mail ordinaria all'indirizzo antiriciclaggio@filse.it.

4.8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, con il supporto di un analista esterno, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dal Rup e dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori e:

- in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;
- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza semestrale, renderà noto al Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

	Acquisizione di lavori, forniture e servizi	Linee Guida Data ultimo aggiornamento: XXXXX
---	--	---

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti, come pure il Gestore ed il suo Gruppo di supporto sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

E' fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo- Agevolazione alle imprese

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	21/12/2023	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	XXXXXXXX
		FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO:	
REDATTA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Settore Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'impresa)		
	Andrea Storace (Responsabile Settore Gestione Fondi e Finanza d'impresa)		
	Walter Bertini (Responsabile Settore Erogazioni, economia Sociale e Settore Comunicazione, coordinamento bandi, animazione economica e rapporti istituzionali)		
	Paolo Cenedesi (Responsabile Settore Amministrazione, finanza e patrimonio)		
VERIFICATA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Area Legale e Governance di Gruppo – Vice Direttore Generale)		
	Ugo Ballerini (Direttore Generale)		

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
--	----------------------------------	--

INDICE

1.	1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	2.RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE.....	3
3.	3.ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4.	3.1 Acronimi	4
5.	3.2 Definizioni	4
6.	4.ITER PROCEDURALE	5
7.	4.1 Premesse	5
8.	4.2 Soggetti responsabili.....	6
9.	4.2.1 .Principali Settori coinvolti	6
10.	4.2.2 . Responsabile del procedimento, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli in loco loco e sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000.....	6
11.	4.2.3 .Coordinatorii di Settore.....	6
12.	4.2.4 .Gestore.....	7
13.	4.3 Indicatori di anomalia	7
14.	4.4 Rilevazione di operazione sospetta in sede di concessione.....	9
15.	4.45Rilevazione di operazione sospetta in sede di erogazione.....	9
16.	4.6 Rilevazione di operazione sospetta in sede di controllo in loco e sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000	10
17.	4.7 Trasmissione di operazione sospetta al Gestore.....	10
18.	4.8 Comunicazione di operazione sospetta alla Uif.....	10

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
--	----------------------------------	--

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a FI.L.S.E nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
--	----------------------------------	--

dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

3.1 ACRONIMI

Acronimo	Definizione
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
FI.L.S.E.	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
PEC	Posta Elettronica Certificata

3.2 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Procedimento amministrativo	Sequenza di atti, interni o esterni, tra loro coordinati e preordinati all’emanazione di un provvedimento finale di competenza di FI.L.S.E.
Responsabile del procedimento	Soggetto cui è affidata la responsabilità del procedimento amministrativo.
Coordinatore di Settore	Persona cui fa capo il coordinamento delle attività operative del Settore.
Responsabile di Settore	Persona cui fanno capo le attività del Settore.
Gestore delle comunicazioni antiriciclaggio	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018 .
Riciclaggio	Ai sensi dell’art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s’intende:

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
---	----------------------------------	--

Termine/espressione	Significato
	<p>a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</p> <p>b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</p> <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	<p>Ai sensi dell'art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.</p>
UIF	<p>Ai sensi dell'art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".</p>

4. ITER PROCEDURALE

4.1 PREMESSA

L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
---	----------------------------------	--

- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 4);
- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di FI.L.S.E. per la concessione di agevolazioni alle imprese, ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di concessione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di erogazione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di controlli in loco e sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (d'ora in poi DSAN) ai sensi del DPR 445/2000;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

4.2.1 Principali Settori coinvolti

Nel seguito si riportano i principali Settori aziendali coinvolti e le relative responsabilità:

- Gestione Fondi e Finanza d'Impresa: svolge le attività relative alla gestione dei fondi destinati alle imprese nella fase di concessione, variazione del piano di investimento e revoca;
- Erogazioni, Economia sociale: svolge le attività relative all'erogazione delle agevolazioni, variazione del piano di investimento e revoca;
- Legale, Governance di gruppo, Controlli: svolge le attività relative ai controlli in loco e sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000.

4.2.2 Responsabile del procedimento, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000

Il Responsabile, nello svolgimento della propria attività, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3) a cui viene assegnato specifico punteggio (come di seguito specificato al successivo paragrafo 4.3).

4.2.3 Coordinatori di Settore

Il Coordinatore di Settore:

- riceve le comunicazioni di operazioni sospette dal Responsabile di cui al paragrafo precedente, qualora sia stato raggiunto il punteggio minimo pari a 10 punti, a seguito di valutazione degli indicatori di anomalia;
- nei casi di cui al punto precedente, qualora il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, provvede, in accordo con il Responsabile

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
---	----------------------------------	--

di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.2.4 Gestore

Il Gestore – nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dai Coordinatori di Settore;
- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti con il supporto di un analista esterno:
 - in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta;
 - in caso di valutazione positiva, provvede all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.S.E., con cadenza semestrale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

4.3 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio.

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento alle distinte fasi di rilevazione di operazioni sospette.

Agli indicatori selezionati è stato assegnato un punteggio, come da tabella sotto riportata.

N.	Indicatore di anomalia	Punteggio	
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo	2	
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio	10	
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	2	Concessione
		3	Erogazione
		4	Controlli
4	Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	2	
5	Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo	4	
6	Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima	3	
7	Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.	4	
8	Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo	2	

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
---	----------------------------------	--

9	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio + Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ¹ ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi (solo per finanziamenti)	10	
---	--	----	--

4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONCESSIONE

Durante l'attività di valutazione delle domande di agevolazione e, nel caso di finanziamenti, nel corso della valutazione delle garanzie presentate dal soggetto richiedente per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, il responsabile del procedimento di concessione compila la griglia di cui sopra, parte integrante della scheda istruttoria.

Qualora il punteggio conseguito fosse uguale o superiore a 10, il responsabile del procedimento di concessione provvede a trasmettere, tramite posta ordinaria con e-mail ordinaria, la comunicazione di operazione sospetta al Coordinatore di settore il quale, a seguito di una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, qualora il sospetto appaia fondato, provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.5 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI EROGAZIONE

Durante l'attività di valutazione delle richieste di erogazione, il responsabile dell'erogazione compila la griglia di cui sopra, parte integrante della check list.

Qualora il punteggio conseguito fosse uguale o superiore a 10, il responsabile dell'erogazione provvede a trasmettere, tramite posta elettronica con e-mail ordinaria, la comunicazione di operazione sospetta al Coordinatore di settore il quale, a seguito di una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, qualora il sospetto appaia fondato, provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

¹ Vedasi Elenco paesi a rischio di cui all'Allegato 2

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
--	----------------------------------	--

4.6 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONTROLLI IN LOCO E SULLA VERIDICITÀ DELLE DSAN AI SENSI DEL DPR 445/2000

Durante l'attività di controlli in loco e controlli sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000, il responsabile del controllo compila la griglia di cui sopra, parte integrante della check list.

Qualora il punteggio conseguito fosse uguale o superiore a 10, il responsabile del controllo provvede a trasmettere, tramite posta ordinaria con e-mail ordinaria, la comunicazione di operazione sospetta al Coordinatore di settore il quale, a seguito di una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, qualora il sospetto appaia fondato, provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.7 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, il Coordinatore di Settore, in accordo con il Responsabile di Settore, provvede a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta ed a inviarlo al Gestore.

A riguardo viene creata apposita cartella, con accesso riservato, a seconda del settore interessato, al Responsabile del procedimento di concessione, al Responsabile dell'erogazione, al Responsabile del controllo nonché al Coordinatore di settore ed al Responsabile di Settore, in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone sia il raggiungimento del punteggio minimo pari a 10 punti, a seguito di valutazione degli indicatori di anomalia, sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Ai fine dell'invio al Gestore della comunicazione è sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati al Gestore tramite posta elettronica con e-mail ordinaria all'indirizzo antiriciclaggio@filse.it.

4.8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, con il supporto di un analista esterno, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dai Coordinatori di Settore e:

- in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;
- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

	Agevolazioni alle imprese	Procedura 06 Edizione Rev. N.: 04 Data ultimo aggiornamento: 28/03/2022
--	----------------------------------	--

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza semestrale, renderà noto al Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti, come pure il Gestore ed il suo Gruppo di supporto sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

E' fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.



Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo- Agevolazioni agli Enti Pubblici

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	21/12/2023	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	XXXXXXXX
		FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO:	
REDATTA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Settore Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'impresa)		
	Walter Bertini (Responsabile Settore Erogazioni, economia Sociale e Settore Comunicazione, coordinamento bandi, animazione economica e rapporti istituzionali)		
	Paolo Cenedesi (Responsabile Settore Amministrazione, finanza e patrimonio)		
VERIFICATA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Area Legale e Governance di Gruppo – Vice Direttore Generale)		
	Ugo Ballerini (Direttore Generale)		

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

INDICE

1.	1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	2.RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE.....	3
3.	3.ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4.	3.1 Acronimi	4
5.	3.2 Definizioni	4
6.	4.ITER PROCEDURALE	5
7.	4.1 Premesse	5
8.	4.2 Soggetti responsabili.....	6
9.	4.2.1 .Principali Settori coinvolti	6
10.	4.2.2 .Responsabile del procedimento, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari.....	6
11.	4.2.3 .Gestore.....	6
12.	4.3 Indicatori di anomalia	7
13.	4.4 Rilevazione di operazione sospetta in sede di concessione.....	8
14.	4.45Rilevazione di operazione sospetta in sede di erogazione.....	9
15.	4.6 Rilevazione di operazione sospetta in sede di controllo in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari	9
16.	4.7 Trasmissione di operazione sospetta al Gestore.....	9
17.	4.8 Comunicazione di operazione sospetta alla Uif.....	9

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a FI.L.S.E nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

3.1 ACRONIMI

Acronimo	Definizione
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
F.I.L.S.E.	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
PEC	Posta Elettronica Certificata

3.2 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Procedimento amministrativo	Sequenza di atti, interni o esterni, tra loro coordinati e preordinati all’emanazione di un provvedimento finale di competenza di F.I.L.S.E.
Responsabile del procedimento	Soggetto cui è affidata la responsabilità del procedimento amministrativo.
Responsabile di Settore	Persona cui fanno capo le attività del Settore.
Gestore delle comunicazioni antiriciclaggio	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018 .
Riciclaggio	Ai sensi dell’art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s’intende: <ul style="list-style-type: none"> a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

Termine/espressione	Significato
	<p>medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</p> <p>b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</p> <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	<p>Ai sensi dell'art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.</p>
UIF	<p>Ai sensi dell'art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".</p>

4. ITER PROCEDURALE

4.1 PREMESSA

L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);
- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

terrorismo (comma 4);

- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di F.I.L.S.E. per la concessione di agevolazioni agli Enti ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di concessione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di erogazione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di controlli in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

4.2.1 Principali Settori coinvolti

Nel seguito si riportano i principali Settori aziendali coinvolti e le relative responsabilità:

- Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'Impresa: svolge le attività relative alla gestione dei fondi nella fase di concessione, variazione del piano di investimento e revoca;
- Erogazioni, Economia sociale: svolge le attività relative all'erogazione delle agevolazioni;
- Legale, Governance di gruppo, Controlli – Area Controlli: svolge le attività relative ai controlli di I livello (documentali e in loco);
- Amministrazione, Contabilità, Finanza e Patrimonio: svolge le attività di liquidazione delle agevolazioni.

4.2.2 Responsabile del procedimento, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari

Il Responsabile, nello svolgimento della propria attività, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione in esame, verificando la presenza di uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

Qualora sia stata riscontrata la presenza di quattro indicatori di anomalia sui sette selezionati di cui alla tabella del successivo paragrafo 4.3, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il Responsabile provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.2.3 Gestore

Il Gestore – nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabile del procedimento, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari;

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti con il supporto di un analista esterno:
 - in caso di valutazione negativa, archiviare la comunicazione ricevuta;
 - in caso di valutazione positiva, provvedere all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.S.E., con cadenza semestrale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

4.3 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio.

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento all'attività svolta per la concessione di agevolazioni agli Enti pubblici.

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile dell'erogazione e dal Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari, nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame.

N.	Indicatore di anomalia
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio

2	Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione
3	Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
4	Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
5	Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica
6	Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale
7	Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONCESSIONE

Durante l'attività di valutazione delle domande di agevolazione, il Responsabile del procedimento di concessione valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, parte integrante della scheda istruttoria.

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di quattro indicatori di anomalia sui sette selezionati, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il Responsabile del procedimento di concessione provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

4.5 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI EROGAZIONE

Durante l'attività di valutazione delle richieste di erogazione, il Responsabile dell'erogazione valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, parte integrante della check list.

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di quattro indicatori di anomalia sui sette selezionati, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il Responsabile dell'erogazione provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.6 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONTROLLI IN LOCO E SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE DAI BENEFICIARI

Durante l'attività di controlli in loco e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari, il Responsabile del controllo valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, parte integrante della check list.

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di quattro indicatori di anomalia sui sette selezionati, ed il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, il Responsabile del controllo provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.7 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'erogazione ed il Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari, in accordo con il Responsabile di Settore, provvedono a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta ed a inviarlo al Gestore.

A riguardo viene creata apposita cartella, con accesso riservato, a seconda del settore interessato, al Responsabile del procedimento di concessione, al Responsabile dell'erogazione, al Responsabile del controllo nonché al Responsabile di Settore, in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone sia la simultanea presenza di quattro indicatori sui sette selezionati, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Ai fine dell'invio al Gestore della comunicazione è sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati al Gestore tramite posta elettronica con e-mail ordinaria

	Agevolazioni agli Enti Pubblici	Linee guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

all'indirizzo antiriciclaggio@filse.it.

4.8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, con il supporto di un analista esterno, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dal Responsabile del procedimento, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli in loco e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari e:

- in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;
- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza semestrale, renderà noto al Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti, come pure il Gestore ed il suo Gruppo di supporto sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

E' fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.



Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo- Agevolazioni alle persone fisiche

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	21/12/2023	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	XXXXXXXXXX
		FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO:	
REDATTA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Settore Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'impresa)		
	Walter Bertini (Responsabile Settore Erogazioni, economia Sociale e Settore Comunicazione, coordinamento bandi, animazione economica e rapporti istituzionali)		
	Paolo Cenedesi (Responsabile Settore Amministrazione, finanza e patrimonio)		
VERIFICATA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Area Legale e Governance di Gruppo – Vice Direttore Generale)		
	Ugo Ballerini (Direttore Generale)		

INDICE

1.	1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	2.RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE.....	3
3.	3.ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4.	3.1 Acronimi	4
5.	3.2 Definizioni	4
6.	4.ITER PROCEDURALE	5
7.	4.1 Premesse	5
8.	4.2 Soggetti responsabili.....	6
9.	4.2.1 .Principali Settori coinvolti	6
10.	4.2.2 .Responsabile del procedimento, Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000.....	6
11.	4.2.3 .Coordinatorii di Settore.....	6
12.	4.2.4 .Gestore.....	7
13.	4.3 Indicatori di anomalia	7
14.	4.4 Rilevazione di operazione sospetta in sede di concessione.....	8
15.	4.5 Rilevazione di operazione sospetta in sede di erogazione.....	8
16.	4.6 Rilevazione di operazione sospetta in sede di controllo sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000.....	9
17.	4.7 Trasmissione di operazione sospetta al Gestore.....	9
18.	4.8 Comunicazione di operazione sospetta alla Uif	9

	Agevolazioni alle persone fisiche	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a FI.L.S.E nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di

	Agevolazioni alle persone fisiche	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

3.1 ACRONIMI

Acronimo	Definizione
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
F.I.L.S.E.	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
PEC	Posta Elettronica Certificata

3.2 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Procedimento amministrativo	Sequenza di atti, interni o esterni, tra loro coordinati e preordinati all’emanazione di un provvedimento finale di competenza di F.I.L.S.E.
Responsabile del procedimento	Soggetto cui è affidata la responsabilità del procedimento amministrativo.
Responsabile dell’erogazione	Soggetto cui è affidata la responsabilità delle attività di erogazione
Coordinatore di Settore	Persona cui fa capo il coordinamento delle attività operative del Settore.
Responsabile di Settore	Persona cui fanno capo le attività del Settore.
Gestore delle comunicazioni antiriciclaggio	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre

Termine/espressione	Significato
	2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018 .
Riciclaggio	<p>Ai sensi dell’art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s’intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	<p>Ai sensi dell’art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell’art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.</p>
UIF	<p>Ai sensi dell’art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) “la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.</p>

4. ITER PROCEDURALE

4.1 PREMessa

L’art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

	Agevolazioni alle persone fisiche	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);
- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 4);
- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di FI.L.S.E. per la concessione di agevolazioni alle persone fisiche, ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di concessione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di erogazione;
- Rilevazione di operazione sospetta in sede di controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (d'ora in poi DSAN) ai sensi del DPR 445/2000;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

4.2.1 PRINCIPALI SETTORI COINVOLTI

Nel seguito si riportano i principali Settori aziendali coinvolti e le relative responsabilità:

- Erogazioni, Economia sociale - Area Economia sociale: può svolgere le attività relative alla concessione, erogazione, liquidazione e revoca delle agevolazioni, a seconda di quanto previsto dal bando di riferimento;
- Legale, Governance di gruppo, Controlli: svolge le attività relative ai controlli in loco e sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000.

4.2.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DELL'EROGAZIONE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DSAN AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il Responsabile, nello svolgimento della propria attività, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione in esame, verificando la presenza degli indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

4.2.3 COORDINATORI DI SETTORE

Il Coordinatore di Settore:

- riceve le comunicazioni di operazioni sospette dal Responsabile di cui al paragrafo precedente, qualora sia stata riscontrata la presenza simultanea di tutti e tre gli indicatori di anomalia di cui alla tabella del successivo paragrafo 4.3;
- nei casi di cui al punto precedente, qualora il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione

	Agevolazioni alle persone fisiche	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.2.4 GESTORE

Il Gestore – nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dai Coordinatori di Settore;
- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti con il supporto di un analista esterno:
 - in caso di valutazione negativa, archiviare la comunicazione ricevuta;
 - in caso di valutazione positiva, provvedere all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.S.E., con cadenza semestrale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

4.3 INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio.

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di un'analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento alle distinte fasi di rilevazione di operazioni sospette nello svolgimento dell'attività di concessione di agevolazione alle persone fisiche.

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal Responsabile del procedimento,

	Agevolazioni alle persone fisiche	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

Responsabile dell'erogazione e Responsabile dei controlli sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000, nell'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame.

N.	Indicatore di anomalia
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla

4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONCESSIONE

Durante l'attività di valutazione delle domande di agevolazione, il responsabile del procedimento di concessione valuta la presenza simultanea dei tre indicatori di anomalia di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3.

Qualora venga riscontrata la presenza di tutti e tre gli indicatori di anomalia, il responsabile del procedimento di concessione provvede a trasmettere, tramite posta elettronica con e-mail ordinaria, la comunicazione di operazione sospetta al Coordinatore di settore il quale, a seguito di una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, qualora il sospetto appaia fondato, provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.5 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI EROGAZIONE

Durante l'attività di valutazione delle richieste di erogazione, il responsabile dell'erogazione valuta la presenza simultanea dei tre indicatori di anomalia di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3.

Qualora venga riscontrata la presenza di tutti e tre gli indicatori di anomalia, il responsabile dell'erogazione provvede a trasmettere, tramite posta elettronica con e-mail ordinaria, la comunicazione di operazione sospetta al Coordinatore di settore il quale, a seguito di una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, qualora il sospetto appaia fondato, provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

	Agevolazioni alle persone fisiche	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
--	--	---

4.6 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DSAN AI SENSI DEL DPR 445/2000

Durante l'attività di controlli sulla veridicità delle DSAN ai sensi del DPR 445/2000, il responsabile del controllo valuta la presenza simultanea dei tre indicatori di anomalia di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3.

Qualora venga riscontrata la presenza di tutti e tre gli indicatori di anomalia, il responsabile del controllo provvede a trasmettere, tramite posta elettronica con e-mail ordinaria, la comunicazione di operazione sospetta al Coordinatore di settore il quale, a seguito di una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, qualora il sospetto appaia fondato, provvede, in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

4.7 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui ai precedenti paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, il Coordinatore di Settore provvede a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta e a inviarlo al Gestore.

A riguardo viene creata apposita cartella, con accesso riservato, a seconda del settore interessato, al Responsabile del procedimento di concessione, al Responsabile dell'erogazione, al Responsabile del controllo nonché al Coordinatore di settore ed al Responsabile di Settore, in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone sia la simultanea presenza di tutti e tre gli indicatori di anomalia di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Ai fine dell'invio al Gestore della comunicazione è sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati al Gestore tramite posta elettronica con e-mail ordinaria all'indirizzo antiriciclaggio@filse.it.

4.8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, con il supporto di un analista esterno, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dai Coordinatori di Settore e:

- in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;
- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

	Agevolazioni alle persone fisiche	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	--	---

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza semestrale, rende noto al Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti, come pure il Gestore ed il suo Gruppo di supporto sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

E' fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.



Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo- Servizi di Incubazione

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	21/12/2023	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	XXXXXXXXXX
		FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO:	
REDATTA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Settore Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'impresa)		
	Paolo Cenedesi (Responsabile Settore Amministrazione, finanza e patrimonio)		
VERIFICATA DA:	M. Nives Riggio (Responsabile Area Legale e Governance di Gruppo – Vice Direttore Generale)		
	Ugo Ballerini (Direttore Generale)		

	Servizi di incubazione	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	-------------------------------	---

INDICE

1.	1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	2.RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE.....	3
3.	3.ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4.	3.1 Acronimi	4
5.	3.2 Definizioni	4
6.	4.ITER PROCEDURALE	5
7.	4.1 Premesse	5
8.	4.2 Soggetti responsabili.....	6
9.	4.2.1 .Principali Settori coinvolti	6
10.	4.2.2 .Referente di Processo.....	6
11.	4.2.3 .Responsabile di Incubazione	6
12.	4.2.4 .Gestore.....	7
13.	4.3 Indicatori di anomalia	7
14.	4.4 Rilevazione di operazione sospetta in sede di istruttoria della domanda di ammissibilità ai servizi di incubazione.....	8
15.	4.5 Trasmissione di operazione sospetta al Gestore.....	8
16.	4.6 Comunicazione di operazione sospetta alla Uif.....	9

	Servizi di incubazione	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
--	-------------------------------	---

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti alle Pubbliche Amministrazioni dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo, secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo n. 231/2007.

L’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l’omogeneità dei comportamenti della struttura aziendale.

Le presenti disposizioni si applicano a FI.L.S.E nel suo complesso e, in modo particolare, ai sensi dell’art 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231/2007, nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Provvedimento della Banca d’Italia - UIF, 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF, 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di

	Servizi di incubazione	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	-------------------------------	---

dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle pubbliche amministrazioni”.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

3.1 ACRONIMI

Acronimo	Definizione
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
F.I.L.S.E.	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
PEC	Posta Elettronica Certificata

3.2 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Processo di incubazione	Sequenza di atti e attività - tra loro coordinati - finalizzati alla promozione, valutazione, attuazione e monitoraggio di insediamenti di aspiranti imprenditori e nuove imprese presso il BIC.
Responsabile di Incubazione	Coordinatore responsabile delle attività operative del Processo di incubazione.
Referenti di Processo	Soggetti cui sono affidate le singole attività operative del Processo di incubazione.
Responsabile del Settore Creazione di Impresa	Persona cui fanno capo le attività del Settore Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali e Creazione d’Impresa.
Gestore delle comunicazioni antiriciclaggio	Soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Indicatori di anomalia	Fattispecie di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenuti nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018 .

Termine/espressione	Significato
Riciclaggio	<p>Ai sensi dell'art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione. <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.</p>
Finanziamento del terrorismo	<p>Ai sensi dell'art 1, comma 1 lett. d) del decreto Legislativo n. 109/2007 e dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.</p>
UIF	<p>Ai sensi dell'art 1, lettera g) del D.M del 25 settembre 2015, si definisce Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".</p>

4. ITER PROCEDURALE

4.1 PREMessa

L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la predetta disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- adottino procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee

	Servizi di incubazione	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	-------------------------------	---

a valutare il livello di esposizione dei propri uffici e indichino le misure necessarie a mitigarlo (comma 3);

- abbiano il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 4);
- adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art 10 (comma 5).

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di FI.L.S.E. per la concessione di servizi di incubazione finalizzati alla promozione, valutazione, attuazione e monitoraggio di insediamenti di aspiranti imprenditori e nuove imprese presso il BIC, ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si individuano le seguenti diverse fasi procedurali:

- Rilevazione di operazione sospetta in sede di istruttoria della domanda di ammissibilità ai servizi di incubazione;
- Trasmissione dell'operazione sospetta al Gestore;
- Comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

4.2 SOGGETTI RESPONSABILI

4.2.1 Principali Settori coinvolti

Nel seguito si riportano i principali Settori aziendali coinvolti e le relative responsabilità:

- Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d'Impresa: svolge le attività relative alla promozione, scouting, valutazione, incubazione e supporto allo sviluppo delle imprese;
- Amministrazione, Contabilità, Finanza e Patrimonio: svolge le attività di gestione amministrativa contabile e fiscale, nonché di recupero crediti, dei contratti di incubazione e cura i servizi logistici erogati alle imprese insediate.

4.2.2 Referente di Processo

Il Referente di Processo, nello svolgimento della propria attività, esegue un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione in esame, verificando la presenza uno o più indicatori di anomalia (così come definiti al successivo paragrafo n. 4.3).

4.2.3 Responsabile di Incubazione

Il Responsabile di Incubazione:

- riceve le comunicazioni di operazioni sospette dal Referente di Processo di cui al paragrafo precedente, qualora sia stata riscontrata la presenza di tre indicatori di anomalia sui cinque selezionati di cui alla tabella del successivo paragrafo 4.3;
- nei casi di cui al punto precedente, qualora il sospetto appaia fondato sulla base di una valutazione generale di elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, in accordo con il Responsabile del Settore Creazione di Impresa, provvede a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore.

	Servizi di incubazione	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	-------------------------------	---

4.2.4 Gestore

Il Gestore – nominato con provvedimento formale - è il soggetto cui è affidato il compito di trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia.

Il Gestore ha il compito di:

- Acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dal Responsabile di Incubazione;
- Valutare la pertinenza, la fondatezza e l’effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti con il supporto di un analista esterno:
 - in caso di valutazione negativa, archiviare la comunicazione ricevuta;
 - in caso di valutazione positiva, provvedere all’invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- Informare il Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E., con cadenza semestrale, su eventuali operazioni sospette trasmesse alla UIF;
- Garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

4.3 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015 e richiamati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018.

Essi sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio.

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, sono stati individuati, a seguito di un’analitica valutazione di tutti gli indicatori riportati nell’Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, quelli applicabili con riferimento all’attività svolta per la concessione di servizi di incubazione.

Di seguito sono riportati gli indicatori la cui presenza deve essere valutata dal Referente di Processo, nell’analisi del grado di anomalia relativo all’operazione in esame.

N.	Indicatore di anomalia
1	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo
2	Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio
3	Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla
4	Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company
5	Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa

4.4 RILEVAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA IN SEDE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AMMISSIBILITÀ AI SERVIZI DI INCUBAZIONE

Durante l'attività di valutazione delle domande di ammissione ai servizi di incubazione, il Referente di Processo valuta la presenza di uno o più indicatori di anomalia, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, parte integrante della scheda istruttoria.

Qualora venga riscontrata la presenza simultanea di tre indicatori di anomalia sui cinque selezionati, il Referente di Processo provvede a trasmettere, tramite posta elettronica con e-mail ordinaria, la comunicazione di operazione sospetta al Responsabile di Incubazione, il quale, a seguito di una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, qualora il sospetto appaia fondato, provvede a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (di cui all'Allegato 1) e, in accordo con il Responsabile del Settore Creazione di Impresa, ad inviarlo al Gestore.

4.5 TRASMISSIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL GESTORE

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui al precedente paragrafo 4.4, il Responsabile di Incubazione, in accordo con il Responsabile del Settore Creazione di Impresa, provvede a compilare il Modulo di segnalazione di operazione sospetta e a inviarlo al Gestore.

	Servizi di incubazione	Linee Guida Data ultimo aggiornamento:
---	-------------------------------	---

A riguardo viene creata apposita cartella, con accesso riservato al Referente di Processo, al Responsabile di Incubazione ed al Responsabile del Settore Creazione di Impresa, in cui conservare i Moduli di segnalazione di operazione sospetta con la documentazione pertinente.

La comunicazione al Gestore di un'operazione sospetta presuppone sia la simultanea presenza di tre indicatori sui cinque selezionati, di cui alla tabella del precedente paragrafo 4.3, sia un'analisi generale degli elementi oggettivi e soggettivi che consentano un corretto inquadramento della fattispecie in esame.

Ai fine dell'invio al Gestore della comunicazione è sufficiente l'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dell'operazione apparsa anomala.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La comunicazione sarà inviata al Gestore tempestivamente e dovrà garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il modulo di segnalazione di operazione sospetta deve contenere i dati, le informazioni, nonché una sintetica relazione correlata di documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione, compresi anche eventuali riscontri contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione e gli allegati sono inviati al Gestore tramite posta elettronica con e-mail ordinaria all'indirizzo antiriciclaggio@filse.it.

4.8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Il Gestore valuta, con il supporto di un analista esterno, le risultanze delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dal Responsabile di Incubazione e:

-in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;

- in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Il Gestore, nel rispetto delle norme di riservatezza, con cadenza semestrale, rende noto al Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. l'elenco delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo comunicate alla UIF tramite il portale telematico dedicato.

Il Gestore conserva in apposito archivio, creato in cartella con accesso riservato, tutte le pratiche di operazioni sospette prese in carico, sia quelle oggetto di comunicazione alla UIF, che quelle valutate negativamente, garantendo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti e delle informazioni in esse contenute.

 <p>Filse Finanziaria ligure per lo sviluppo economico</p>	<p>Servizi di incubazione</p>	<p>Linee Guida Data ultimo aggiornamento:</p>
---	--------------------------------------	--

Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.

Tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti, come pure il Gestore ed il suo Gruppo di supporto sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti il procedimento.

L'identità del segnalante è rivelata solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga con provvedimento motivato.

E' fatto divieto di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.